

162

Ordinanza n. cronol. 323/2017 del 14/01/2017

RG n. 5524/2016

IL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI

Sezione fallimentare

così composto:

dott. Raffaella Calvanese                      Presidente  
dott. Maria Casaregola                        Giudice  
dott. Barbara Affinita                         Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 5524/16 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, rimessa in decisione all'udienza del 13.10.16

TRA

**LIBERNINI Beatrice** in proprio e come partecipe dell'impresa familiare di Paolo Bolici difesa dall'avv. Michele Montesoro

OPPONENTE

E

**FALLIMENTO BOLICI PAOLO** in persona del curatore avv. Maria Virginia Perazzoli, difesa da avv. Cristina Pettinelli

OPPOSTA

NONCHE'

**Acqualatina Spa, + altri**

OPPOSTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 12.07.16 l'opponente, istante in rivendica nel fallimento in oggetto, ha proposto opposizione all'intero stato passivo del fallimento impresa individuale Bolici Paolo, n. R.G. 75/14;

parte ricorrente sostiene che il GD non abbia tenuto in considerazione le doglianze avanzate da Bolici Paolo (coniuge della opponente) in ordine alla formazione dello stato passivo e presentate con memoria all'udienza del 15.6.16 ed ha reiterato in sede di opposizione le stesse, avanzate nei confronti di tutti i crediti ammessi;

si è, inoltre, opposta, al parziale rigetto delle proprie istanze di rivendica dei beni in proprietà al 50% con il coniuge, nonché di ulteriori beni in proprietà al 50% e utilizzati per l'esercizio della attività di impresa familiare.

Si è costituita la curatela, eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata notifica di copia conforme del ricorso in opposizione, nonché chiedendo il rigetto nel merito delle argomentazioni della opponente.

Alla udienza di discussione del 13.10.16, regolarmente comunicata al ricorrente, nessuno è comparso per l'opponente, mentre è comparsa la difesa della curatela insistendo nelle proprie argomentazioni.

Deve, allora, in primo luogo, dichiararsi inammissibile il ricorso in opposizione in relazione ai crediti ammessi e contestati, in quanto, pur se non necessaria la presenza

dell'opponente in udienza ai fini della trattazione della opposizione, deve comunque fornirsi prova della regolare instaurazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso alla curatela ed ai controinteressati, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. Cass. ord. 3005/16); invece, non è stata fornita la prova della notifica ai creditori di cui si sono impuguate le rispettive ammissioni.

Quanto all'opposizione relativa alla esclusione dell'istanza di rivendica, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica di copia conforme del ricorso in opposizione sollevata dalla curatela; sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi affermando che: *"La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all'originale, atteso il disposto dell'art. 160 c.p.c. che individua i casi di nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Nella specie la S.C. ha aggiunto che il destinatario dell'atto non aveva addotto alcuna difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell'originale"* (Cass. 16317/04); infatti, il controllo della conformità dell'atto con l'originale depositato può essere effettuato mediante visione del fascicolo d'ufficio, così come l'eventuale mancato rispetto dei termini per la proposizione della opposizione.

Quindi, se non vi è un'effettiva contestazione della conformità agli originali da parte dell'opposto, l'assenza dell'attestazione di conformità rappresenta un mero vizio formale dell'atto depositato; la declaratoria di nullità della notifica, peraltro, sarebbe una conseguenza eccessiva e contraria ai principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sottesi al processo, in considerazione del fatto che tale carenza non pregiudica alcun interesse dell'opposto.

Quanto al merito della opposizione, si rileva che alcuni dei beni immobili indicati nella stessa, risultano, in realtà, ammessi in rivendica nel provvedimento del GD del 15.6.16 e, dunque, sul punto l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse (si tratta dei seguenti beni facenti parte della comunione legale ex art. 177 comma 1 lett. a) c.c. poi divenuta comunione ordinaria giusta convenzione di separazione del 2012 e conferiti in un fondo patrimoniale del 7.8.06:

- a) cron. 0002 - p.to 5) relazione notarile: APPARTAMENTO Via Aldo Moro n. 30, Nettuno - Censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 31, particella 2037, sub 3 e 6;
- b) cron. 0003 - p.to 8) relazione notarile TERRENO NETTUNO - censito nel Catasto Terreni comunale al foglio 4, particelle 580, 149, 6 e 7;
- c) cron. 0004 - p.to 9) relazione notarile TERRENO Nettuno - censito nel Catasto - Terreni comunale al foglio 4, particelle 669, 670, 668, 583, 667, 666, 665 e 582;
- d) cron. 0007 - p.to 11) relazione notarile TERRENO Santa Fiora (GR) - censito nel Catasto Terreni comunale al foglio 11, particelle 633 e 634;
- e) cron. 0011 - p.to 15) relazione notarile: n. 2 APPARTAMENTI e n.2 parcheggi auto Località Oriago (VE) - censiti nel catasto Fabbricati Comunale al foglio 10, particella 1012, subalterni 14, 15, 29 nonché al foglio 10, particella 1052, subalterno 61);

Per l'immobile sito nel Comune di Nettuno, via San Giacomo n.14 - catasto fabbricati fg. n.29 part.696 sub. 1 e 2, indicato nel ricorso in opposizione, l'impugnazione deve ritenersi

inammissibile in quanto tale bene non è stato oggetto della relativa istanza nella fase di verifica dei crediti.

Per ulteriori beni, non si concorda con la decisione del GD circa la loro esclusione dalla comunione tra coniugi, ex art. 179 II co. c.c. lett. d), in quanto trattasi di beni per i quali nell'atto di acquisto è stata dichiarata la destinazione all'esercizio dell'impresa del solo Bolici Paolo e vi è l'intervento "ad excludendum" di Libernini Beatrice (in particolare:

Cron. 0005 - p.to 10 relazione notarile: TERRENO ANZIO - censito nel Catasto Terreni comunali al foglio 7, particelle 1140 e 1143.

Cron. 0006 - p.to 10 bis relazione notarile: FABBRICA ANZIO - censito nel catasto Fabbricati di Anzio, al foglio 7, particella 2747, subalterno 1, graffata con la particella 2748, subalterno 1 nonché particella 2747, subalterno 2.; l'immobile risulta edificato sul terreno di cui al precedente cronologico 0005, e quindi lo stesso, in virtù del principio dell'incorporazione segue il medesimo regime giuridico del bene cui accede (Cassazione sezione 14.04.2004 n.7060).

Cron. 0008 - p.to 12 relazione notarile NEGOZIO Largo Febo 10 (RM) - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144, subalterno 3.

Cron. 0009 - p.to 13 relazione notarile NEGOZIO Largo Febo n. 7/8 (RM)- censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144, sub. 24.

Cron. 00010 - p.to 14 relazione notarile: NEGOZIO Via Valle Schioia, Lavinio - Anzio - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 7, particella 57, subalterno 12.)

Sul punto, la difesa di Libernini, afferma che la dichiarazione *ad excludendum* della predetta era antecedente alla costituzione dell'impresa familiare, con il conseguente possesso al 50% dei beni acquistati.

Questo argomento, a prescindere dalla verifica della prova della esistenza di una impresa familiare e dell'apporto fornito dalla opponente, non sembra essere risolutivo, in quanto, l'art. 230 bis c.c. fa riferimento alla partecipazione agli utili dell'impresa ed ai beni acquistati con essi, del familiare che presti il proprio lavoro nella impresa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato; nel caso di specie, trattasi di acquisti antecedenti alla costituzione della impresa familiare e non acquistati con i proventi di questa, che non possono farsi rientrare automaticamente nella comunione ex art. 230 bis c.c..

Deve, però, evidenziarsi come agli stessi non possa applicarsi l'art. 179 lett.d) c.c., ma l'art. 178 c.c., trattandosi di beni acquistati per l'esercizio di una impresa e non di una professione (cfr. Cass. 18456/05; ord. 19204/15).

Suddetti beni, quindi, unitamente all'ultimo immobile oggetto di opposizione (Cron. 0012 - p.to 16 relazione notarile: APPARTAMENTO Via Canale 20, Ancona - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 21, mappale 23, subalterno 17.), rientrano nella comunione "de residuo" ex art. 178 c.c., stante la loro esistenza al momento dello scioglimento della comunione, effettuato dai coniugi con atto del 23.3.12.

Conseguentemente, per tali beni dovrà ritenersi fondata l'istanza di rivendicazione *pro quota* avanzata da Libernini, stante la tesi prevalente nella giurisprudenza di legittimità che configura la nascita di un diritto reale sui beni della comunione de residuo (cfr. Cass. 13760/15).

Né appare convincente l'assunto della curatela circa la sussistenza di una comunione senza quote, nel caso di comunione legale tra i coniugi, in quanto tale commistione deve ritenersi esistente sino allo scioglimento della comunione, in questo caso, avvenuta prima del fallimento.

L'opposizione dovrà, quindi, essere accolta in relazione ai suddetti beni.

Stante la soccombenza reciproca delle parti costituite, vi sono giusti motivi di compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla causa n. R.G. 5524/16:

- 1) in parziale accoglimento della opposizione, accoglie la azione di rivendica di Libernini Beatrice sulle quote del 50% dei seguenti immobili:
  - Cron. 0005 - p.to 10 relazione notarile: TERRENO ANZIO - censito nel Catasto Terreni comunali al foglio 7, particelle 1140 e 1143;
  - Cron. 0006 - p.to 10 bis relazione notarile: FABBRICA ANZIO - censito nel catasto Fabbricati di Anzio, al foglio 7, particella 2747, subalterno 1, graffata con la particella 2748, subalterno 1 nonché particella 2747, subalterno 2;
  - Cron. 0008 - p.to 12 relazione notarile NEGOZIO Largo Febo 18 (RM) - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144, subalterno 3.
  - Cron. 0009 - p.to 13 relazione notarile NEGOZIO Largo Febo n. 748 (RM)- censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144, sub. 24.
  - Cron. 00010 - p.to 14 relazione notarile: NEGOZIO Via Valle Schioia, Lavinio - Anzio - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 7, particella 57, subalterno 12.
  - Cron. 0012 - p.to 16 relazione notarile: APPARTAMENTO Via Canale 20, Ancona - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 21, mappale 23, subalterno 17, disponendo in tal senso la correzione dello stato passivo;
- 2) rigetta per il resto l'opposizione in quanto inammissibile;
- 3) compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Così deciso in Velletri il 12.1.17

Il Giudice

dott.ssa Barbara Affinita

Il Presidente

dott.ssa Raffaella Calvanese